

Il presente allegato "B" costituito da
n. 10 (dieci) fogli forma parte
integrante e sostanziale della delibera
di CC n. 18 del 29/04/2016
Il Vice-Segretario Comunale
Dott.ssa Manuela Giovagnoni



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
TARI

Adottato con delibera
n. 60/CC del 29/09/2014 e
modificato con delibere:
n. 40/CC del 29/07/2015
n. 18/CC del 29/04/2016

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
 - Art. 1 bis - Servizio di gestione dei rifiuti urbani
 - Art. 2 - Presupposto
 - Art. 3 - Soggetti Passivi
 - Art. 4 - Esclusione dalla tassa
 - Art. 5 - Riduzioni di tariffa
 - Art. 5 bis - Riduzione per il trattamento del rifiuto tramite compostaggio individuale per le utenze domestiche adibite ad abitazione di residenza e per le utenze non domestiche in ambito agricolo e vivaistico.
 - Art. 6 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
 - Art. 7 - Determinazione della base imponibile
 - Art. 8 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
 - Art. 9 - Piano Finanziario
 - Art. 10 - Utenze domestiche
 - Art. 11 - Utenze non domestiche
 - Art. 12 - Obbligazione tributaria
 - Art. 13 - Mancato svolgimento del servizio
 - Art. 14 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali
 - Art. 15 - Tassa giornaliera
 - Art. 16 - TEFA - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali.
 - Art. 17 - Dichiarazione d'inizio, variazione e cessazione
 - Art. 18 - Riscossione
 - Art. 19 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
 - Art. 20 - Limiti di esenzione per versamenti, rimborsi e compensazione.
 - Art. 21 - Funzionario Responsabile
 - Art. 22 - Verifiche ed accertamenti
 - Art. 23 - Sanzioni ed interessi
 - Art. 24 - Riscossione coattiva
 - Art. 25 - Norme transitorie e finali
- Allegato "A" - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 01/01/2014, in attuazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 1 bis - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani come attività espressamente qualificata di pubblico interesse dalla normativa vigente è disciplinata da apposito regolamento di gestione del servizio.

Art. 2 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
4. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a 500 metri.

5. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Art. 3 - Soggetti Passivi

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (quindi quando l'intervallo fra data di decorrenza dell'attivazione e data di decorrenza della cessazione è inferiore a 183 giorni), la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice civile utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 4 - Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente all'essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali ed aree di fatto non utilizzati, perché sono stati rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del

- provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) solai, soffitte e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune, per legge o per convenzione sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
 - h) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e privi di contratti per le utenze (luce, gas e acqua);
 - i) lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - j) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - k) posti auto scoperti;
 - l) le superfici di locali ed aree adibiti all'allevamento di animali, serre a terra e le superfici agricole produttive di rifiuti quali: paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, nonché locali adibiti a legnaie, fienili e depositi di prodotti e attrezzature agricoli;
 - m) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
 - n) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private non sono soggetti alla tassa:

- a) sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 5 - Riduzioni di tariffa

1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) per i locali delle utenze domestiche con un unico occupante, rilevabile dalla risultanze anagrafiche, utilizzate da soggetti residenti nel Comune: si applica una riduzione pari al 30%;
 - b) per i locali di utenze domestiche, tenute a disposizione per uso stagionale e/o che vengono occupate o detenute in modo non continuativo ma ricorrente, non cedute in locazione o in comodato: si applica una riduzione pari al 30%;
 - c) per i locali ed aree scoperte delle utenze domestiche e non domestiche che, a seguito del servizio di raccolta rifiuti Porta A Porta (PAP), vengono serviti dalla raccolta dei rifiuti compostabili (organico) una sola volta a settimana: si applica una riduzione pari al 20%.
2. Le riduzioni del precedente comma 1, ad eccezione della lettera c), vengono concesse sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione, con effetto dalla data di presentazione all'Ente della dichiarazione stessa.

Art. 5 bis - Riduzione per il trattamento del rifiuto tramite compostaggio individuale per le utenze domestiche adibite ad abitazione di residenza e per le utenze non domestiche in ambito agricolo e vivaistico.

1. Per le utenze **domestiche**, che provvedono a smaltire in proprio presso la propria abitazione di residenza gli scarti compostabili (organico) mediante compostaggio individuale, è prevista una riduzione del **8%** della tassa.
2. Per le utenze **non domestiche** che effettuano attività di compostaggio individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito di attività agricole e vivaistiche è prevista una riduzione del **6%** della tassa.
3. A tal fine, i soggetti passivi delle utenze, di cui ai precedenti commi, dovranno presentare all'Ufficio Ambiente dell'Area Gestione del Territorio apposita dichiarazione di impegno a praticare continuativamente ed in modo corretto il compostaggio individuale, ovvero, nel caso di utenze domestiche ricadenti in zone rurali, di utilizzare gli scarti organici per l'alimentazione degli animali da cortile o provvedere al loro smaltimento nella concimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente. La suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le

condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di dichiarare all'Ufficio Ambiente dell'Area Gestione del Territorio la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

Art. 6 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, non sono soggetti alla tassa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a proprie spese in conformità alla normativa vigente
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (incluso anche le superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività) le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	% DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	25%
autoriparatori, elettrauto, gommisti e carrozzerie	30%
autoservizi, autolavaggi, rimessaggi	10%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
lavorazioni metalmeccaniche, tornitori, officine meccaniche, lavorazioni metalliche	20%
falegnamerie	20%
verniciature, galvanotecnici, fonderie	50%
lavanderie a secco e tintorie industriali	50%

laboratori dentistici, odontotecnici e radiologici	10%
--	-----

3. Per eventuali attività non considerate nel comma precedente, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali fino ad un massimo del 50%.
4. L'esenzione di cui al comma 1 e le agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 17 ed a presentare all'Ufficio tributi comunale entro il 28 febbraio di ogni anno la seguente documentazione:
 - copia formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione;
 - copia delle fatture (purché vi siano indicate le descrizioni dei rifiuti per quantitativi e il periodo);
 - copia dei contratti con ditte specializzate (necessari per verificare che il contribuente si avvale di ditte specializzate).

Art. 7- Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,8 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La

superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 8 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe della tassa sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 9 - Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe della tassa avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dalle diverse Aree di Posizione Organizzativa comunali coinvolte nella gestione ed in collaborazione con il soggetto gestore del servizio.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il piano finanziario degli investimenti;
 - b. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c. le risorse finanziarie necessarie.

Art. 10 - Utenze domestiche

1. La tariffa della tassa per le utenze domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, è commisurata alla superficie calpestabile dei locali.

Art. 11- Utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle

singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione della rispettiva tariffa, come riportato nell'allegato "A", in quanto parte integrante del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione e l'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, come risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, la tassa dovuta per quest'ultima superficie dovrà essere ridotta dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 12 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di occupazione/detenzione o possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno di cessazione dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In tal caso tale data sarà presa come riferimento per definire la decorrenza ordinaria in base alla disciplina del presente regolamento.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento

di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui sopra, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.

Art. 14 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali e aree scoperte, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 210 giorni, purché risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi (SUAP) per l'esercizio dell'attività: riduzione tariffaria del 30%.
2. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o all'autorizzazione in suo possesso.

Art. 15 - Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 210 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa maggiorata del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 210 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per l'applicazione del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, quello addetto alla vigilanza e il SUAP sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 16 - TEFA - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa rifiuti ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 17 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione,

entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la detenzione o il possesso dei locali e aree soggette.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione stessa.
5. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dal giorno della cessazione con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini indicati al punto precedente, la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;
- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile;
- d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni;
- g) copia planimetrie in scala e/o quotate dei locali occupati.

Utenze non domestiche:

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
- b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;

- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni;
 - g) copia planimetrie in scala e/o quotate dei locali occupati e/o planimetria layout di produzione.
8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su modello messo a disposizione dall'Ente. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax allegando documento d'identità, o PEC. La denuncia s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica all'indirizzo di posta certificata il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.
9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

Art. 18 - Riscossione

1. La TARI è versata secondo le disposizioni di legge.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e per il tributo provinciale, indicando l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è effettuato dal numero delle rate stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'Ente. In caso di mancata deliberazione verrà prorogata la delibera dell'anno precedente.
4. L'importo complessivo della tassa annua dovuta da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le

cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 19 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare il **38%** della tassa, ad esclusione di quelle previste:
 - al precedente articolo 2, comma 4;
 - ai precedenti articoli 6 - 13 e 14.

Art. 20 - Limiti di esenzione per versamenti, rimborsi e compensazione.

1. La tassa annuale complessivamente dovuta, comprensiva del tributo provinciale (TEFA) e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a € 4,00. Tale limite non viene preso in considerazione:
 - . per la tassa giornaliera;
 - . per le somme portate in riscossione attraverso l'attività di accertamento, il cui limite è stabilito dall'art. 15 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
 2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2bis. Qualora in fase di accertamento vengano riscontrate somme versate e non dovute, l'Amministrazione, attraverso i propri uffici, ne dà comunicazione agli interessati.

3. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito, di cui al precedente comma 1, con somme a debito relative all'Imposta Unica Comunale IUC (composta da: IMU - TASI - TARI). La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. La facoltà di avvalersi della predetta compensazione deve essere indicata nella domanda di rimborso. Compete al Funzionario Responsabile autorizzare o negare la compensazione secondo le modalità comunicate dal soggetto passivo.
4. La compensazione, esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità, deve essere comunicata dal contribuente almeno 15 giorni prima della scadenza delle somme a debito, utilizzando l'apposito modulo di comunicazione messo a disposizione dall'Ente o scaricabile dal sito internet comunale.
5. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi già iscritti a ruolo coattivo.
6. Gli importi di cui si richiede la compensazione non sono produttivi di interessi.
7. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso secondo le modalità precisate dagli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
8. Non si procede al rimborso di somme fino ad euro 20,00 compresi interessi.

Art. 21 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale con proprio atto designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Art. 22 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 17 e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali e il SUAP sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.
 4. Nel caso in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della tassa o della maggiore tassa dovuta, oltre che degli interessi, delle sanzioni di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento ed ai commi 694 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013 ed eventuali successive modificazioni, nonché delle spese di notifica.

Art. 23 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa verrà applicata la sanzione stabilita dai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale, come previsto all'art. 21 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 24 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973, modificato dal D.P.R. 43/1998 e s.m.i. o con procedura stabilita dal R.D. n. 639 del 14/04/1910 (ingiunzione fiscale).

Art. 25 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2016.

**Allegato "A" - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON
DOMESTICHE**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI - i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie e classi, determinate con riferimento a principi di omogenea produttività dei rifiuti:

1. abitazioni
101. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
102. cinematografi e teatri
103. autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
104. locali a servizio di campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 104 a. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati produttivi, artigianali ed utilizzati da associazioni e/o come luoghi di culto, autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta e da attività di commercio all'ingrosso
 - 104 b. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati per attività quali: distributori di carburante, autolavaggi, campeggi ed impianti sportivi
 - 104 c. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati per attività quali: pubblici esercizi, alberghi, esercizi commerciali di qualunque fattispecie, compresi: ortofrutta, pescheria, piante e fiori ed ipermercati
105. stabilimenti balneari
106. esposizioni, autosaloni
107. alberghi con ristorante, agriturismi con servizio di ristorazione
108. alberghi senza ristorante, agriturismi senza servizio di ristorazione, bed and breakfast gestiti da titolari non residenti nella struttura
109. case di cura e riposo
110. ospedali
111. uffici, agenzie, studi professionali
112. banche e istituti di credito
113. negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
114. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
115. negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
116. banchi di mercato beni durevoli
117. attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
118. attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
119. carrozzeria, autofficina, elettrauto
120. attività industriali con capannoni di produzione
121. attività artigianali di produzione beni specifici

122. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
123. mense, birrerie, amburgherie
124. bar, caffè, pasticceria
125. supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
126. plurilicenze alimentari e/o miste
127. ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
128. ipermercati di generi misti
129. banchi di mercato genere alimentari
130. discoteche, night club